
TAR Lombardia - n. 187 del 4 febbraio 2015

Requisiti morali per poter conseguire la patente di guida - Revoca della patente di guida – reato di detenzione illecita di stupefacenti – lieve entità – fattispecie autonoma – automatismo ex art. 120 cds – esclusione

L'art 120 del codice della strada elenca i requisiti morali necessari per poter conseguire la patente di guida. Le persone condannate per reati in materia di stupefacenti ex artt. 73 e 74 DPR n. 309/1990, non possono conseguire la patente e nel caso la condanna intervenga successivamente al rilascio della stessa, il prefetto provvede alla revoca della patente. La legge Fini – Giovanardi che aveva abolito ogni differenza tra droghe pesanti e droghe leggere, è stata modificata dal DL 143/2013 e dal DL 36/2014 con l'intento di ridurre la popolazione carceraria. Sul provvedimento era anche intervenuta la Corte Costituzionale con una sentenza del 2014. A seguito di tali modifiche la disciplina attualmente prevede varie fattispecie di reato diversificate a seconda che abbiano ad oggetto droghe pesanti o droghe leggere, dove la risposta punitiva è diversificata in relazione all'oggetto materiale del reato. A queste si affianca una fattispecie autonoma di reato di lieve entità ex art 73 comma 5 DPR 309/1990, che ha sostituito la precedente circostanza attenuante.

La premessa relativa al quadro normativo di riferimento è necessaria per capire la decisione del TAR che si fonda sul presupposto che se il legislatore avesse voluto regolare in modo diverso la revoca della patente, rispetto alla diversa tipologia di stupefacenti, sarebbe intervenuto direttamente sull'art 120 cds. Lasciando invece inalterato il testo dell'art. 120, il legislatore non ha voluto limitare questa sanzione amministrativa ad una particolare categoria di condanne e dunque ha mantenuto la previsione della revoca della patente, anche per gli episodi relativi alle droghe leggere. Quello che è mutato, invece a seguito della sentenza della Consulta e del diverso quadro

normativo, è che la graduazione del disvalore a seconda delle fattispecie di reato, trova un'applicazione speculare anche ai fini della patente di guida in sede amministrativa. In pratica, se il regime sanzionatorio è stato rivisto e modificato in senso favorevole per alcuni tipi di condanne, questo principio si deve estendere anche in ambito amministrativo attraverso una valutazione discrezionale dell'organo amministrativo. Di conseguenza l'applicazione automatica della revoca della patente, nel caso di condanne connesse alle droghe leggere e relative a fatti di lieve entità, non opererà più, ma sarà il prefetto a stabilire nel caso concreto e sulla base dei presupposti di fatto (come la gravità degli episodi; la condotta del reo, la presenza di eventuali nuove denunce; lo svolgimento di eventuali attività lavorative in relazione alle quali sia necessario possedere la patente di guida) se applicare la sanzione amministrativa della revoca o meno.